

Martedì 5 maggio 2009

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

Modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame *

P6_TA(2009)0336

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

(2010/C 212 E/27)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0336),
 - visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0247/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0223/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Martedì 5 maggio 2009

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1**Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5**

(5) *Il riferimento esclusivo al trattamento mediante freddo nella definizione di «carni di pollame» è troppo restrittivo rispetto all'evoluzione tecnologica. Occorre pertanto adeguare detta definizione.* **soppresso**

Emendamento 2**Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6 bis (nuovo)**

(6 bis) *L'indicazione obbligatoria dell'origine o della fonte delle carni permette al consumatore di scegliere con cognizione di causa.*

Emendamento 3**Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6 ter (nuovo)**

(6 ter) *Al fine di fornire un'informazione ottimale ai consumatori, dovrebbe essere necessario indicare la data di macellazione del volatile sulla etichettatura di tutti i prodotti a base di carne di pollame.*

Emendamento 4**Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – punto 2**

Regolamento (CE) n. 1234/2007
Allegato XIV – parte B - parte II - punto 1

1. «carni di pollame»: ***le parti commestibili dei volatili di allevamento del codice NC 0105;***

1. «carni di pollame»: ***le carni di volatili idonee al consumo umano che sono state trattate esclusivamente mediante freddo.***

Emendamento 5**Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – punto 2**

Regolamento (CE) n. 1234/2007
Allegato XIV – parte B – sezione II – punto 2

2. «carni di pollame fresche»: carni di pollame mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a - 2°C e non superiore a + 4°; tuttavia, ***gli Stati membri possono stabilire requisiti di conservazione differenti, per un breve periodo, per il sezionamento e il magazzinaggio di carni di pollame fresche presso negozi per la vendita al minuto o locali adiacenti a punti di vendita in cui le carni sono sezionate e immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;***

2. «carni di pollame fresche»: carni di pollame mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a - 2°C e non superiore a + 4°; tuttavia, ***le carni di pollame fresche, qualora siano destinate alla produzione di preparazioni di carne, possono essere sottoposte a operazioni di irrigidimento mediante temperature inferiori a 2° C per un breve periodo. L'indicazione della data di macellazione è obbligatoria per tutti i prodotti a base di carne di pollame.***

Martedì 5 maggio 2009

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 6**Proposta di regolamento – atto modificativo****Allegato – punto 3 bis (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Allegato XIV – parte B – sezione III bis (nuova)

*3 bis. È aggiunta la seguente sezione:**«III bis. Informazioni obbligatorie sull'etichetta**Nell'etichettatura dei prodotti a base di carni di pollame, il nome dell'alimento riportato sull'etichetta comprende l'indicazione:*

- a) di ogni ingrediente aggiunto che abbia un'origine animale diversa dal resto della carne; nonché*
- b) dell'eventuale aggiunta di acqua per una percentuale superiore al 5 % del peso del prodotto.».*

Emendamento 7**Proposta di regolamento – atto modificativo****Allegato – punto 3 ter (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Allegato XIV – parte B – sezione III ter (nuovo)

*3 ter) È aggiunta la seguente sezione:**«III ter. Indicazione del prezzo**Il prezzo al chilogrammo del relativo prodotto alimentare è basato unicamente sul peso netto sgocciolato.».*